

**La nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”)**

Tanto tuonò che piovve. Al dunque, il già rigoglioso panorama del sistema tributario si arricchisce di una nuova imposta indiretta, nuova di zecca tanto nei presupposti quanto nell'impostazione generale. Dal 1° marzo scorso è, infatti, entrata in vigore quella che la stampa ha già da tempo battezzato come “Tobin tax” (dal nome dell'economista che per primo l'aveva teorizzata, peraltro nel differente contesto delle transazioni valutarie). Ad onor del vero, con la doverosa eccezione delle esangui casse erariali, ben pochi sentivano l'esigenza di una nuova imposta indiretta la cui applicazione pratica non si presta a poche semplici regolette.

In questa sede, tuttavia, non ci si focalizzerà sugli aspetti tecnici della applicazione concreta (che, nella generalità dei casi, saranno a completo appannaggio di una ristretta platea di soggetti, banche, società fiduciarie e imprese di investimento) quanto sui presupposti di base della norma per immaginare in che misura la stessa inevitabilmente orienterà il mercato scoraggiando le operazioni maggiormente colpite dal nuovo tributo.

La normativa primaria della nuova imposta sulle transazioni finanziarie è contenuta nell'art.1, commi da 491 a 500, della L. n.228/12, (c.d. *Legge di Stabilità 2013*) che prevede che la stessa trovi applicazione a far data dal 1/3/13, per talune tipologie di operazioni e dall'1/7/13, per le rimanenti. Svolge un ruolo fondamentale, però la normativa secondaria, poiché le concrete modalità di applicazione del tributo sono state disciplinate dal decreto attuativo firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze il 21 febbraio u.s. e solo in tale ambito si trovano molte risposte ai dubbi sollevati dalla L. n.228/12.

L'imposta si applica a tre diverse fattispecie:

trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi	▶	comma 491
contratti derivati e su titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra	▶	comma 492
operazioni “ad alta frequenza”	▶	comma 495

Vi è tuttavia un ristretto novero di disposizioni comuni. In primo luogo l'indeducibilità: la “Tobin tax” non è, infatti, deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. L'indeducibilità si estende alle imposte sostitutive, prima fra tutte l'imposta sostitutiva sui *capital gain* (in pratica, la *Tobin Tax* sull'operazione di acquisto non concorre alla formazione del costo da scomputare dal provento derivante dall'operazione di vendita per determinare il *gain* tassato).

In secondo luogo, l'accertamento, la riscossione e le sanzioni disciplinate attraverso meri rinvii, alle disposizioni generali di cui al D.Lgs. n.471/197 per quanto riguarda i ritardati e omessi versamenti e alle sanzioni in materia di Iva, in quanto compatibili, per le violazioni relative alla dichiarazione.

1. Azioni	Disposizioni comuni
2. Derivati	
3. Operazioni ad alta frequenza	

Operazioni su azioni e strumenti finanziari partecipativi

L'imposta troverà applicazione (a decorrere dall'1/3/13) con riguardo alle seguenti due tipologie di trasferimenti di proprietà:

1.	▶ Trasferimenti di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui all'art.2346, co.6, c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato (sono, quindi, escluse, ad esempio, le quote di Srl). A tal fine sono assoggettati a imposta anche le azioni e gli altri strumenti finanziari partecipativi emessi per effetto della conversione, scambio o rimborso di obbligazioni, a eccezione delle azioni di nuova emissione (ad esempio, in esecuzione di piani di <i>stock option</i>); il decreto ha chiarito che non si considerano tali le azioni o quote di Oicr o di Sicav.
2.	▶ Trasferimenti di titoli rappresentativi dei predetti strumenti (certificati di deposito e altri certificati rappresentativi dei predetti strumenti), indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente il titolo rappresentativo.

La nozione di residenza non coincide con quella generalmente prevista ai fini delle imposte dirette, in quanto viene espressamente precisato che si deve aver riguardo alla sede legale. Pertanto rilevano anche le azioni di società originariamente incorporate all'estero, a far data dalla data di efficacia dell'eventuale trasferimento della sede in Italia. La norma precisa che l'imposta non si applica se il trasferimento di proprietà avviene a seguito di successione o donazione.

Operazioni escluse	
▶	le c.d. "operazioni sul mercato primario", ovvero le operazioni di emissione e annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, ivi incluse la conversione di obbligazioni in azioni di nuova emissione
▶	le operazioni di acquisizione temporanea di titoli;
▶	i trasferimenti nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli a seguito di concessione o assunzione in prestito o di operazioni di rivendita con patto di riacquisto o di acquisto con patto di rivendita o di "buy-sell back" o di "sell-buy back"
▶	i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (ai sensi della direttiva 2004/39/Ce) emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro (l'elenco di tali soggetti è in calce al decreto e per gli anni a venire sarà disponibile sul sito <i>internet</i> del Ministero dell'Economia)
▶	le transazioni e le operazioni tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo (ex art.2359, co.1, n.1-2 e co.2, c.c.) o che sono controllate dalla stessa società
▶	le operazioni effettuate nell'ambito di operazioni di riorganizzazione aziendale

L'imposta è sempre dovuta dall'acquirente indipendentemente dalla sua residenza e dal luogo di conclusione del contratto. È acquirente il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà e in caso di mandato si considera acquirente il mandante. Va sottolineato che il mandatario è "trasparente" rispetto al tributo anche nel caso in cui il mandato è senza rappresentanza.

Al versamento dell'imposta provvedono le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, nonché gli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi i notai che intervengono nella formazione o autentica degli atti relativi alle operazioni e gli intermediari non residenti (le cui modalità di identificazione saranno meglio definite con un apposito Provvedimento). Qualora nell'operazione intervengano più soggetti tra quelli sopra indicati, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente.

L'imposta non si applica ai trasferimenti di azioni e di strumenti partecipativi che hanno come controparte:

- la Banca Centrale Europea;
- l'Unione Europea;
- le banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea;
- le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche riserve ufficiali di altri Stati;
- gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni soggette ad imposta in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente;
- i soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni soggette ad imposta nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi (c.d. "*market making*"), limitatamente alla stessa;
- gli enti di previdenza obbligatori (pubblici e privati), nonché le forme pensionistiche complementari;
- le operazioni di c.d. "*finanza etica*".

Costituisce base imponibile del tributo il "*valore della transazione*" tale essendo il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto.

L'imposta è dovuta in misura proporzionale, con aliquote più elevate per il primo anno rispetto a quanto previsto a regime (dal 1/1/14).

2013	Dal 2014	
0,22%,	0,20%	trasferimenti che non avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione
0,12%	0,10%	trasferimenti in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni o degli strumenti finanziari. Un apposito Provvedimento di prossima emanazione individuerà le modalità di versamento ed assolvimento degli adempimenti dichiarativi. Con disposizione di diritto transitorio viene previsto che l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto del 21 febbraio 2013 vada versata entro il 16 luglio 2013.

Operazioni su strumenti finanziari derivati

Sono soggette a imposta fissa (dall'1/7/13) le seguenti due tipologie di operazioni su derivati:

- le operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più degli strumenti finanziari di cui al par. 1.1. o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui sopra;
- le operazioni sui valori mobiliari che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al par 1.1. o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più di tali strumenti finanziari, inclusi *warrants*, *covered warrants* e *certificates*.

L'imposta non è dovuta in relazione agli strumenti finanziari derivati relativi a obbligazioni, merci, tassi di interesse e valute, in quanto la stessa si applica esclusivamente, agli strumenti finanziari derivati che riguardano prevalentemente azioni, altri strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi degli stessi. Si applicano, altresì, le medesime esclusioni ed esenzioni previste per i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di cui al par 1.1..

 Soggetti passivi del tributo sono indistintamente le controparti delle operazioni.

Anche in questo caso, il versamento è effettuato dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi i notai che intervengono nella formazioni o autentica degli atti relativi alle operazioni e gli intermediari non residenti (le cui modalità di identificazione saranno definite con un apposito Provvedimento).

È previsto espressamente che qualora nell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati sopra, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente. Particolarmente articolata è, invece, la disciplina relativa al *quantum*. L'imposta è, infatti, dovuta in misura fissa facendo riferimento alla tipologia di strumento e al valore nozionale del contratto, nei seguenti ammontari (come da tabella allegata alla L. n.228/12) che si riducono a un quinto se le operazioni avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

a) contratti <i>futures, certificates, covered warrants</i> e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni	
Valore nozionale del contratto	Misura fissa dell'imposta
0 – 2.500,00 euro	0,01875 euro per ciascuna controparte
2.500,00 – 5.000,00 euro	0,0375 euro per ciascuna controparte
5.000,00 – 10.000,00 euro	0,075 euro per ciascuna controparte
10.000,00 – 50.000,00 euro	0,375 euro per ciascuna controparte
50.000,00 – 100.000,00 euro	0,75 euro per ciascuna controparte
100.000,00 – 500.000,00 euro	3,75 euro per ciascuna controparte
500.000,00 – 1.000.000,00 euro	7,5 euro per ciascuna controparte
Superiore a 1.000.000,00 di euro	15,00 euro per ciascuna controparte

b) contratti <i>futures, warrants, certificates, covered warrants</i> e contratti di opzione su azioni	
Valore nozionale del contratto	Misura fissa dell'imposta
0 – 2.500,00 euro	0,125 euro per ciascuna controparte
2.500,00 – 5.000,00 euro	0,25 euro per ciascuna controparte
5.000,00 – 10.000,00 euro	0,50 euro per ciascuna controparte
10.000,00 – 50.000,00 euro	2,50 euro per ciascuna controparte
50.000,00 – 100.000,00 euro	5,00 euro per ciascuna controparte
100.000,00 – 500.000,00 euro	25,00 euro per ciascuna controparte
500.000,00 – 1.000.000,00 euro	50,00 euro per ciascuna controparte
Superiore a 1.000.000,00 di euro	100,00 euro per ciascuna controparte

c) contratti di scambio (<i>swaps</i>) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure d) contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure e) contratti finanziari differenziali collegati alle azioni ed ai relativi rendimenti, indici o misure f) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni ed ai relativi rendimenti, indici o misure g) combinazione di contratti o di titoli sopraindicati	
Valore nozionale del contratto	Misura fissa dell'imposta
0 – 2.500,00 euro	0,25 euro per ciascuna controparte
2.500,00 – 5.000,00 euro	0,50 euro per ciascuna controparte
5.000,00 – 10.000,00 euro	1,00 euro per ciascuna controparte
10.000,00 – 50.000,00 euro	5,00 euro per ciascuna controparte
50.000,00 – 100.000,00 euro	10,00 euro per ciascuna controparte
100.000,00 – 500.000,00 euro	50,00 euro per ciascuna controparte
500.000,00 – 1.000.000,00 euro	100,00 euro per ciascuna controparte
Superiore a 1.000.000,00 di euro	200,00 euro per ciascuna controparte

Infine, per quanto attiene, il versamento dell'imposta, è previsto che vada effettuato entro il giorno 16 del mese successivo distintamente:

per le operazioni su strumenti finanziari derivati



con riferimento alla conclusione del contratto

per le operazioni sui valori mobiliari



con riferimento al trasferimento della titolarità

Operazioni ad “alta frequenza”

Terza e ultima tipologia di operazioni colpita dal nuovo balzello sono le c.d. “operazioni ad alta frequenza”, ovvero le operazioni relative ad azioni e strumenti finanziari partecipativi e strumenti derivati generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla cancellazione e alla modifica di ordini, con un intervallo minimo non superiore al mezzo secondo. Per tale tipologia di operazione l'imposta è prevista in misura proporzionale con aliquota dello 0,02%.

La base imponibile, nel caso di operazioni ad “alta frequenza”, è rappresentata dal valore degli ordini annullati e modificati che eccedono la soglia del 60% rispetto al valore degli ordini immessi e modificati, con riferimento ai singoli strumenti finanziari e per singola giornata di negoziazione.

L'imposta sulle operazioni ad alta frequenza è dovuta dal “soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini”, individuato dal decreto attuativo nel “soggetto che immette gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni”. Tuttavia, anche in tal caso, l'imposta, ove possibile, è prelevata e versata dall'intermediario che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione.

L'imposta dovrà essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di invio, cancellazione o modifica degli ordini. Anche in questo caso è prevista una disposizione di diritto transitorio seconda la quale l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto del 21 febbraio 2013 è versata entro il 16 luglio 2013.

Anche l'entrata in vigore è diversificata per le operazioni ad alta frequenza:

- per le operazioni ad alta frequenza relative a trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi a decorrere dall'1/3/13;
- per le operazioni ad alta frequenza relative a operazioni su strumenti finanziari derivati a decorrere dall'1/7/13.